

CITTÀ DI UGENTO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 dell'8 luglio 2006

Modificato con deliberazione di C.C. n.12 del 17 marzo 2007

Modificato con deliberazione di C. C. n.4 del 23 febbraio 2009

Modificato con deliberazione di C.C. n. 68 del 30 novembre 2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. 75 del 28 novembre 2017

Modificato con deliberazione di C.C.n. n. 78 del 30 novembre 2018

Modificato con deliberazione di C.C.n. n. 6 del 3 marzo 2022

SEZIONE I
ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

ART. 1

Finalità – Ambito di applicazione – Interpretazione

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato dalle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze del consiglio comunale si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dalla maggioranza dei consiglieri presenti, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio se nominato, ispirata ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario generale.
3. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli deve, su richiesta di almeno un capogruppo, sospendere brevemente la seduta e riunire i capigruppo presenti in aula ed il segretario generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
4. Qualora nella conferenza dei capigruppo convocata ai sensi del comma precedente l'interpretazione prevalente non attenga l'unanimità dei presenti la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 2

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente.
- 1bis. In caso di impedimento o assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, l'esercizio delle funzioni vicarie verrà svolto dal Consigliere anziano.
2. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo statuto. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio comunale o chi ne fa le veci:
 - a) Predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari o dei singoli consiglieri, nonché dei Consigli di Frazione, se istituiti, e dei cittadini, in conformità allo Statuto;
 - b) Fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale;
 - c) Decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistente numerica degli stessi;
 - d) Esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - e) Organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativa a tutti gli atti e provvedimenti di competenze del Consiglio stesso;
 - f) Attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;

- g) Ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - h) Il Presidente del Consiglio Comunale può concedere il patrocinio gratuito ai sensi delle competenti norme di cui al vigente Regolamento Comunale sulle libere forme associative.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo.
 5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
 6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, esercita le funzioni previste dal presente articolo con il supporto di un apposito Ufficio composto da impiegati comunali individuati nell'ambito del Settore di competenza.

ART. 3

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale, dopo aver provveduto alla convalida dei consiglieri eletti e agli altri adempimenti previsti dagli articoli 46, comma 2, e 50, comma 11, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con un'unica votazione a scrutinio segreto.
2. Alla elezione di entrambi si procede con unica votazione. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi. E' eletto Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.
3. La votazione di cui al comma 2° sarà valida solo e soltanto se il Presidente raggiunge la maggioranza richiesta nel precedente comma. Se dopo due scrutini il solo Presidente non abbia ottenuto la maggioranza prevista, dal 3° scrutinio in poi, è eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta ed è eletto Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, decade anche il Vice Presidente. In tal caso, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, il Consiglio Comunale provvede, su convocazione del Sindaco, alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente del Consiglio con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vice Presidente, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, il Consiglio Comunale provvede alla elezione del nuovo Vice Presidente con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

ART. 4

Compiti del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Segretario Generale accertato l'impedimento o l'assenza del Presidente lo comunica al Vice Presidente che assume le funzioni vicarie.
3. In caso di impedimento o assenza del Vice Presidente, l'esercizio delle funzioni vicarie verrà svolto dal Consigliere anziano.

ART. 5

Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale, quando commettano gravi violazioni della legge, dello Statuto o del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
3. Il Vice Presidente convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca del Presidente.
4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. In caso di approvazione della proposta di revoca del Presidente del Consiglio, decadono il Presidente e il Vice Presidente. In caso di approvazione della proposta di revoca del Vice Presidente, si procede ai sensi del comma 5 dell'art. 3

ART. 6

Elezione della Commissione Elettorale Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge, tra i propri componenti, la Commissione elettorale comunale.
2. La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti.
3. Per la elezione dei componenti effettivi, ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
4. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
5. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
6. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

ART. 7

Gruppi consiliari

1. Entro i primi dieci giorni dalla convalida degli eletti, i Consiglieri Comunali comunicano al Sindaco il gruppo consiliare al quale aderiscono;
2. Entro i successivi dieci giorni, ogni gruppo nomina il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco
- 2bis Qualora la nomina del capogruppo non intervenga nel termine di cui al precedente comma, è considerato capogruppo ai fini del presente regolamento e fino a quando non interviene la nomina da parte del gruppo, il consigliere iscritto al gruppo che abbia riportato nelle elezioni la maggiore cifra elettorale individuale, ad esclusione del candidato Sindaco.
3. Il gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se questi rappresenta una delle liste che ha partecipato alla competizione elettorale. E', comunque, consentito al consigliere comunale eletto in una lista di coalizione costituirsi in gruppo se, il simbolo del partito politico di appartenenza è stato regolarmente registrato secondo la norma elettorale e compare nella simbologia ufficiale depositata presso la prefettura, a norma di legge.
- 3 bis Il capogruppo individuato ai sensi del comma 2 bis, partecipa alle riunioni della Conferenza dei capigruppo in rappresentanza del gruppo, ma non esercita le funzioni previste dall'art. 10, comma 7.
4. E' consentita la costituzione di un gruppo misto.

5. E' ammessa la costituzione di nuovi gruppi, quando non meno di tre consiglieri si dissociano dal gruppo o dai gruppi cui avevano originariamente aderito e dichiarino di voler costituire il nuovo gruppo.
6. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, strutture e mezzi idonei alle esigenze di ciascun gruppo, in ragione della loro consistenza numerica .

ART. 8

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, nell'esercizio delle funzioni di presidenza dell'assemblea e concorre a definire la programmazione dei lavori ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio, se nominato, sottopone al parere della conferenza dei capigruppo argomenti di particolare interesse o delicatezza prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del Consiglio. Ogni componente può sottoporre argomenti al parere della conferenza dei capigruppo.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento ed altre eventuali attribuite di volta in volta con apposita deliberazione dal Consiglio comunale. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal Presidente durante le comunicazioni all'inizio di seduta.
4. La Conferenza dei capigruppo è convocata, in particolare, per:
 - esprimere pareri su ogni questione sottoposta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, ed in particolare su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o su conflitti di competenza tra organi del Comune.
5. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato. La conferenza è convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un capogruppo. Alla riunione partecipano il Sindaco nell'ipotesi in cui sia stato nominato il Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, e il Segretario Generale od il suo sostituto ed assistono i funzionari richiesti dal presidente.
6. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale o Istruttore Amministrativo, nella forma di resoconto sommario, secondo modalità stabilite dalla conferenza stessa.

ART. 9

Gettone di presenza

1. Ai consiglieri è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita dalla Legge.
2. Il gettone è corrisposto, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate e delle commissioni comunali previste per Legge.
3. I gettoni di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
4. I gettoni non sono dovuti agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica.
5. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere, può superare la percentuale di un quinto dell'indennità per il Sindaco.

SEZIONE II COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 10 Commissioni Consiliari

1. Possono essere istituite fino a 4 commissioni consiliari permanenti:
 - **Prima Commissione:** Affari generali e istituzionali, personale, organizzazione degli uffici comunali, decentramento e partecipazione;
 - **Seconda Commissione:** Programmazione economica, bilancio, finanze, tributi, patrimonio e attività produttive;
 - **Terza Commissione:** urbanistica, assetto del territorio, ambiente, piani della circolazione urbana, lavori pubblici;
 - **Quarta Commissione:** problemi sociali, istruzione, attività culturali, turismo, sport e spettacolo.
2. Ogni Commissione è formata da un numero di consiglieri tale da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi politici e comunque fino ad un numero massimo di 7 componenti. Prima di iniziare qualsiasi attività la Commissione nomina, con votazione, fra i suoi membri, un Presidente, che la presiede, ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente è espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa, salvo le Commissioni con funzioni di controllo e garanzia la cui presidenza è attribuita alla minoranza.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.
4. Resta inteso che le Commissioni, qualunque sia il numero dei componenti, restano formate per i 2/3 da consiglieri di maggioranza e per 1/3 da consiglieri di minoranza.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. I pareri delle Commissioni sono validi qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la Commissione. Le commissioni di norma si riuniscono almeno una volta al mese.
6. Il Sindaco o gli assessori non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente di Commissione né possono, a qualsiasi titolo, presiedere i lavori delle stesse.
7. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, provvede ad assegnare i consiglieri indicati dai rispettivi capigruppo alle Commissioni. Nell'assegnazione si tiene conto, nei limiti del possibile, delle aspirazioni manifestate dai Consiglieri e delle loro attitudini in relazione alla natura del lavoro da svolgere in seno alla commissione.
- 7 bis Qualora non sia stato nominato il capogruppo ai sensi dell'art. 7, comma 2, il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, provvede ad indicare e ad assegnare temporaneamente i consiglieri iscritti al gruppo alle commissioni, tenuto conto, qualora si deve procedere ad assegnare un consigliere a più di una commissione, della cifra elettorale individuale riportata da ciascun consigliere.

Le assegnazioni effettuate ai sensi del precedente periodo cessano di avere efficacia non appena il gruppo consiliare nomina il capogruppo ai sensi dell'art. 7, comma 2.

Nei successivi tre giorni il capogruppo nominato provvede ad assegnare i consiglieri alle commissioni ai sensi del comma 7.
8. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, comunica al Consiglio Comunale le variazioni nella composizione delle commissioni permanenti nella prima seduta utile. Le commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ma vengono rinnovate quando lo richieda la maggioranza dei quattro quinti del Consiglio Comunale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.
9. Entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per l'insediamento della Commissione, e per la nomina del

Presidente e del Vice Presidente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano.

10. Il Presidente convoca e presiede la commissione, assicura il buon andamento dei lavori, dirama l'ordine del giorno; apre, sospende e chiude le sedute; dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne stabilisce l'ordine; controlla e proclama i risultati delle stesse; fa osservare il presente regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione in consiglio comunale sui pareri della commissione stessa.
11. Ogni consigliere è tenuto a partecipare ai lavori della propria commissione e le eventuali assenze dovranno essere motivatamente riferite al capogruppo; ai consiglieri è corrisposto il gettone di presenza ai sensi della legislazione vigente.

ART. 11

Funzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito:
 - a) di formulare, in sede redigente, proposte di deliberazioni loro deferite dal Presidente dell'Assemblea consiliare di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o delle Commissioni stesse;
 - b) di esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, loro assegnate dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, se nominato. Il parere deve essere deliberato entro dieci giorni dalla data di assegnazione da parte del Sindaco o del Presidente del Consiglio. Tale termine può essere prorogato su richiesta della Commissione per non più di dieci giorni, tenuto conto della complessità dell'argomento. Trascorso il termine anzidetto, la proposta è trasmessa per l'esame all'assemblea.
 - c) di svolgere, a richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, ovvero di propria iniziativa, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documenti in ordine agli argomenti di rispettiva competenza e di presentare relazioni al Consiglio sull'esito delle stesse;
 - d) di svolgere funzioni di controllo secondo le norme di regolamento.
2. Ciascun Assessore riferisce almeno due volte all'anno alle Commissioni permanenti o speciali sulle attività e sui programmi operativi del rispettivo ufficio.

ART. 12

Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente almeno tre giorni prima della seduta.
2. In caso di particolare ed indifferibile urgenza la commissione può essere convocata ad horas; di norma, anche nell'urgenza, va osservato un intervallo di almeno 24 ore dalla convocazione.
3. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o per determinazione autonoma o su richiesta scritta del Sindaco o di 1/3 dei componenti o di 1/5 dei consiglieri comunali.
4. All'ora stabilita nella convocazione, il Presidente procede all'appello dei commissari. La seduta è valida se sono presenti almeno i 2/3 dei commissari. In caso contrario, il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per trenta minuti, dopodiché procede al nuovo appello. Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente toglie la seduta.
5. Alle sedute delle Commissioni possono prendere parte, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei revisori dei conti. A tal fine, ogni Presidente dà notizia al Collegio dei revisori delle date in cui si svolgono le riunioni, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
6. Per la trattazione di argomenti inerenti la competenza di più commissioni, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, anche su proposta del Presidente di una Commissione,

può convocare riunioni congiunte. La presidenza delle Commissioni in seduta congiunta è assunta dal Presidente più anziano di età. Il verbale delle sedute è effettuato dal Segretario della commissione il cui Presidente assume la presidenza. Alle sedute congiunte si applicano le norme vigenti per le sedute ordinarie delle commissioni.

7. Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso gli Uffici Comunali. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.
8. Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i componenti le commissioni hanno diritto di prendere visione di atti e documenti afferenti le pratiche sottoposte al loro esame. I funzionari comunali addetti ai rispettivi servizi sono tenuti a fornire ai componenti le commissioni i pareri e le delucidazioni richiesti nonché a dare visione di atti e documenti.

ART. 13

Segreteria delle Commissioni

1. Alle Commissioni è assicurata, per l'espletamento delle funzioni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e logistiche, la disponibilità di locali, attrezzature tecniche e personale adeguato.
2. I compiti di segreteria e di verbalizzazione delle Commissioni sono svolti da un apposito ufficio cui spetta anche il coordinamento e l'assistenza ai lavori delle Commissioni sotto l'aspetto organizzativo.
3. I verbale delle Commissioni, sinteticamente redatti, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sottoposti all'approvazione delle commissioni al termine della seduta. Quindi sono trasmessi alla Segreteria del Consiglio per essere conservati agli atti.

ART. 14

Relatori

1. Per ciascun oggetto in esame, il Presidente di ogni commissione, sarà relatore in Consiglio comunale.
2. La Commissione, su proposta del proprio Presidente, può deliberare, per l'approfondimento di argomenti di particolare rilevanza, la costituzione nel suo seno di apposito gruppo di lavoro, coordinato da un relatore. Ove occorra, può essere redatta una relazione scritta.
3. La minoranza dissenziente della Commissione, può far constatare eventuali motivi del proprio dissenso, anche mediante relazione scritta.

ART. 15

Partecipazione alle Commissioni

1. Alle sedute di ciascuna Commissione possono intervenire anche i Consiglieri che non ne fanno parte, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, di proposta e di emendamento.
2. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle sedute, previo accordo, del Sindaco e dei componenti della Giunta.
3. Alle sedute delle Commissioni possono prendere parte, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei revisori. A tal fine ogni Presidente dà notizia al Collegio delle date in cui si svolgono le riunioni, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
4. Le Commissioni possono, inoltre, d'intesa con il Sindaco, chiedere l'intervento alle sedute di funzionari e personale tecnico dell'amministrazione, delle aziende o degli enti dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti nominati presso enti ed istituzioni; di tecnici ed esperti anche estranei all'amministrazione in qualità di consulenti, purché a titolo gratuito.

ART. 16
Commissione Speciale

1. Il Consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione speciale di Consiglieri che rappresenti proporzionalmente la consistenza dei gruppi consiliari, per svolgere indagini, nell'ambito degli uffici e dei servizi del Comune, per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del Comune.
2. La Commissione redigerà relazione scritta che formerà oggetto di apposito argomento da esaminare ed approvare in Consiglio Comunale.

SEZIONE II
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 17
Attribuzioni generali

Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ha le attribuzioni previste dall'art. 42 del TUEL e dall'art. 19 dello Statuto Comunale.

ART. 18
Compiti connessi al funzionamento dell'organo

1. Oltre alle competenze generali, svolge i seguenti compiti connessi al suo insediamento e al suo funzionamento:
 - a) delibera, nella prima adunanza, sull'argomento di cui all'articolo 3;
 - b) istituisce ed elegge nel suo seno, secondo la previsione statutaria, commissioni con criterio proporzionale e se ne avvale nella sua attività (art. 38 co. 6 del TUEL);
 - c) delibera, di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, la decadenza del Consigliere ineleggibile o incompatibile;
 - d) surroga il Consigliere eletto in due consigli che abbia optato per l'altro Consiglio;
 - e) delibera la surroga dei consiglieri.

ART. 19
Compiti in materia di bilancio

1. Svolge, in materia di bilancio, i seguenti compiti:
 - a) delibera, sullo base dello schema predisposto dalla Giunta, il bilancio preventivo e il Documento Unico di Programmazione per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre (art. 174 del TUEL), salvo i casi in cui detto termine venga differito con decreto del Ministero dell'Interno;
 - b) delibera, sulla base dello schema di deliberazione della Giunta, dello schema di rendiconto e della relazione dei servizi, il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo (art. 227 del TUEL);
 - c) delibera la variazione di assestamento generale, entro il 31 luglio di ciascun anno, attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (art. 175 del TUEL);
 - d) effettua, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato e adotta, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo per squilibrio della gestione di competenza ovvero dei residui, le misure

necessarie a ripristinare il pareggio (art. 193 del TUEL);

- e) ratifica le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, entro i sessanta giorni seguenti, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine e adotta, in caso di mancata o parziale ratifica, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventuali sorti sulla base della deliberazione non ratificata (art. 175 del TUEL);
- f) delibera la contrazione dei mutui non previsti espressamente in suoi atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari (art. 42, co. 2, lett. h del TUEL);
- g) assume le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo (art. 42, co. 2, lett. I, del TUEL) e assicura nel bilancio annuale il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi (art. 164, co. 2, del TUEL);
- h) effettua acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni se non previsti già in suoi atti fondamentali (art. 42 co. 2 lett. L, del TUEL);
- i) riconosce i debiti fuori bilancio con la periodicità dal regolamento di contabilità e contrae i mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 194 del TUEL);
- j) delibera le variazioni al bilancio (art. 175 del TUEL) e adotta apposita variazione al bilancio di previsione ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli in atto, e contestualmente modifica il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione (art. 203 del TUEL);
- k) adotta la deliberazione della garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano (art. 207 del TUEL);
- l) delibera la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria (art. 210 del TUEL).

ART. 20

Attribuzioni connesse al dissesto

1. In caso di dissesto, adotta le seguenti determinazioni:

- a) delibera la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto (art. 246, co. 1. del TUEL);
- b) revoca il bilancio approvato per l'esercizio successivo (art. 246, co. 4 del TUEL);
- c) individua, relativamente alle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano o siano deficitari gli stanziamenti, le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento (art. 250, co. 2 del TUEL);
- d) delibera, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, che determinano gli importi massimi del tributo (art. 251, co. 1 del TUEL);
- e) individua i soggetti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori (art. 257, co. 2 del TUEL);
- f) presenta al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto, un'ipotesi di bilancio di previsione, stabilmente riequilibrato (art. 259, co. 1 del TUEL);
- g) presenta, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione, entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause del diniego (art. 261,

co. 4 del TUEL).

SEZIONE III CONVOCAZIONE

ART. 21 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, direttamente o su richiesta, con proposta di ordine del giorno, da parte di un quinto dei consiglieri assegnati al comune, i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta dai richiedenti; in questo ultimo caso il Presidente, è tenuto a convocare l'organo con le modalità ed entro il termine richiesto.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata con avvisi scritti e notificati ai Consiglieri con trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) dalla casella protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it presso l'indirizzo PEC da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall'Amministrazione Comunale per tale ragione. La convocazione è effettuata cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie e tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie. I termini sono pertanto conteggiati senza tener conto sia del giorno in cui si svolge l'adunanza sia di quello di consegna dell'avviso di convocazione. Nel computo però sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. In caso di seduta d'urgenza la convocazione è effettuata almeno 24 ore precedenti l'orario fissato per la seduta.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, dello Statuto, dei regolamenti e degli strumenti di programmazione urbanistica e per la verifica nell'attuazione del programma.

Ai Consiglieri che non dispongono di un indirizzo PEC, l'Ente fornisce una casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto.

L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sull'Albo Pretorio on line, disposto sul sito internet del Comune di Ugento, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove, per ragioni di natura tecnica, la spedizione telematica non potesse aver luogo, si procederà a recapitare l'avviso scritto di convocazione per mezzo del messo comunale al domicilio eletto nel Comune di Ugento da ciascun Consigliere entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione della sua carica.

La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dall'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate informaticamente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare; qualora l'avviso di convocazione sia effettuato con procedura di avvisi scritti, la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte la data dell'avvenuta consegna e le firme dei riceventi nonché dell'incaricato della consegna.(modificato con delibera C.C. n. 75 del 28/11/2017)

3. Se un consigliere ha la residenza in altro Comune, deve eleggere il domicilio nel Comune di Ugento.
4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi: il giorno, l'ora, il luogo della convocazione; la natura, prima/seconda, della convocazione; la natura, ordinaria/straordinaria/urgente o pubblica/segreta della seduta; il/i soggetti ad iniziativa dei quali il Consiglio è convocato; l'elenco degli oggetti da

trattare; la data e la firma dell'autorità che lo convoca. E' illegittima la convocazione ove sia stata omessa l'indicazione della data dell'adunanza e degli oggetti da trattare.

5. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. L'ufficio di segreteria del Comune provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio, mediante avvisi murali.
7. Nei particolari casi in cui all'omessa convocazione del Consiglio, la legge collega cause di scioglimento dell'Assemblea o altre sanzioni altrimenti previste (es. Bilancio) ed il Presidente non provveda alla convocazione nei termini e nelle forme previste, il Sindaco provvede ad una convocazione dell'Assemblea con contestuale iscrizione all'Ordine del Giorno della proposta di revoca del Presidente.

ART. 22

Elencazione degli argomenti

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno, gli argomenti vanno scritti nel seguente ordine:
 - a) lettura dei verbali della seduta precedente;
 - b) mozioni/interrogazioni dei Consiglieri comunali;
 - c) proposte di deliberazione relative a riconoscimento di debito fuori bilancio;
 - d) comunicazioni del Sindaco o del Presidente del Consiglio, se nominato;
 - e) comunicazioni del Sindaco, qualora venga nominato il Presidente del Consiglio;
 - f) argomenti stabiliti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, e dalla Giunta;
 - g) argomenti richiesti dai Consiglieri.

ART. 23

Deposito degli atti

1. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, presso i locali comunali indicati nell'avviso, almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie. I termini sono conteggiati senza tener conto del giorno in cui si svolge l'adunanza. Nel caso di eccezionale urgenza, la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali e almeno dodici ore precedenti l'orario fissato per la seduta. Gli stessi sono altresì trasmessi tramite pec presso l'indirizzo indicato dai Consiglieri, salvo impedimenti tecnici derivanti dalla natura degli atti da inviare.
2. I Consiglieri possono prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I responsabili dei servizi del Comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.
4. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

SEZIONE IV

DIRITTI DEL CONSIGLIERE

ART. 24

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, il quale la trasmette al segretario generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 dell'ordinamento delle autonomie locali e ne informa il Sindaco. Il segretario generale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dell'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco o dal Presidente del consiglio, se nominato, trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale.
La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale e comunque su ogni materia di sua competenza. Esercitano tale diritto anche mediante la presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le integrazioni e parziali sostituzioni e/o modifiche del testo della proposta di deliberazione. Di norma gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Le proposte di variazione possono essere presentate, in forma scritta, alla presidenza anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa utilizzando un tempo massimo di cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, al segretario generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria per il tramite dei Responsabili. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il segretario generale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del segretario generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene effettuata successivamente all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
6. Il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, relaziona e illustra al consiglio la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dà notizia di eventuali emendamenti presentati in merito all'argomento in discussione. Il Presidente dà poi facoltà ai presentatori di emendamenti di illustrarli al consiglio per un tempo massimo di cinque minuti. Mette quindi in votazione gli emendamenti e, da ultimo, la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

ART. 25

Diritto di presentazione interrogazioni e interpellanze

1. I consiglieri hanno diritto di presentare alla presidenza del consiglio interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Presidente, devono essere formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Alla trattazione delle medesime il consiglio comunale dedica la parte iniziale di ciascuna consigliere per una durata massima di sessanta minuti salva diverse disposizioni del Presidente.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla giunta di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o di conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare riguardo ad un determinato fatto od intervento.
5. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta amministrativa. Essa può contenere inviti per suggerimenti e proposte rivolte ai destinatari della stessa.
6. Le interrogazioni e le interpellanze sono portate a conoscenza dei consiglieri unitamente alla documentazione relativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente può essere presentata anche in corso di seduta e sarà oggetto di trattazione nella prima successiva seduta utile.
8. La trattazione delle interrogazioni o interpellanze urgenti rientra all'interno del tempo riservato dal comma 3 del presente articolo.
9. Le interrogazioni e interpellanze possono essere trasformate in mozione.
10. Le interrogazioni e le interpellanze devono conseguire la risposta del Sindaco o dell'assessore da questi delegato, entro 30 giorni dalla presentazione.
11. Spetta alla presidenza del consiglio sollecitare il Sindaco o gli assessori delegati per materia affinché forniscano risposte tempestive alle interrogazioni e interpellanze rimaste inevase oltre il tempo ragionevolmente necessario alla relativa istruttoria.

ART. 26

Diritto di presentazione mozioni e ordini del giorno

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze dello stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico — amministrativo; alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta alla presidenza del consiglio. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri l'iscrizione della mozione all'ordine del giorno e la sua discussione deve avvenire, di norma, non oltre 20 giorni e, comunque, nei termini stabiliti dalla presidenza del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
3. Negli altri casi l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale e la relativa discussione sono stabiliti dalla presidenza del consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo.
4. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del consiglio comunale diretta a promuovere un dibattito politico — amministrativo su argomenti di particolare importanza e attualità che può concludersi con una risoluzione.
5. Inoltre, sugli argomenti in discussione, ogni consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno di istruzione al Sindaco e alla giunta, sia durante la discussione che a discussione conclusa.
6. Gli ordini del giorno sono letti dal segretario generale secondo l'ordine di presentazione, e sono votati prima della votazione della deliberazione alla quale si riferiscono.
7. Qualora il proponente l'ordine del giorno sia assente al momento della discussione, l'ordine del giorno si considera ritirato, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.
8. Per la presentazione, la sottoscrizione e l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale, valgono le stesse modalità previste per le mozioni.

ART. 27

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato in conformità all'art. 18 dello statuto.

2. Quando il consiglio viene convocato su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica il Presidente inserisce all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Gli argomenti dovranno essere presentati in segreteria sotto forma di proposta di delibera al fine di acquisire i pareri di cui all'art. 49 del TUEL.
3. Il termine di 20 giorni previsto per la convocazione del consiglio dall'art. 18, comma 5, dello statuto, decorre dal giorno nel quale perviene alla presidenza la richiesta dei consiglieri. Essa viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

ART. 28

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 10, comma 1, dell'ordinamento delle autonomie locali ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili per l'espletamento del mandato elettivo.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi che precedono è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente la consultazione degli atti e le informazioni al segretario generale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
4. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del comune e degli altri enti, l'esercizio del diritto stesso può comportare, su richiesta motivata del dirigente interpellato, il differimento della consultazione o dell'informazione ad altro giorno non oltre il 3° giorno dalla richiesta.
5. Per facilitare l'esercizio del diritto di informazione la Presidenza del consiglio comunale invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

ART. 29

Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio e della giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini, di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché di tutti gli atti cui hanno diritto di accesso e di consultazione ai sensi della normativa vigente.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere stesso presso la segreteria dei gruppi. La richiesta, formulata su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma, è ricevuta dal dipendente preposto. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta il dipendente preposto dovrà precisare il maggior termine per il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

ART. 30

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio. Nei casi suddetti si applica la norma di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto segreto.

ART. 31

Il Consigliere incaricato

1. Il Presidente, se nominato, su proposta del Sindaco o del consiglio, può conferire uno o più incarichi ai consiglieri comunali perché questo riferiscano su oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche od un speciale esame.
2. L'incarico viene conferito per un tempo determinato e per un oggetto specifico.
3. Per tale incarico non è dovuto alcun compenso.

ART. 32

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal consiglio e, nei casi di urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

SEZIONE V

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

ART. 33

Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la sede comunale.
2. Per esigenze particolari, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, qualora venga nominato il Presidente del Consiglio, o su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati, può disporre la convocazione dl Consiglio in seduta informale e aperta, anche in luogo diverso della sede comunale; in questo ultimo caso, deve essere dato avviso ai cittadini almeno 24 ore prima.

3. Alla seduta informale possono intervenire anche soggetti estranei al Consiglio, i cui interventi sono verbalizzanti.
4. Durante il corso delle sedute consiliari, formali e informali, sono esposte all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale e quella del Comune, disposte da destra a sinistra.

ART. 34 **Doveri del Pubblico**

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, restando a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione dell'attività dei Consiglieri.
2. Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, può disporre l'allontanamento, anche a mezzo della forza pubblica.
3. Nei casi di gravi disordini, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione in forma riservata, permettendo di assistervi a singole persone, alla stampa e agli impiegati del Comune.
4. Per motivi di ordine pubblico, il Presidente può sciogliere la seduta, nel qual caso il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, salva diversa determinazione.

ART. 35 **Sedute di prima convocazione. Quorum**

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno n. 9 Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.
2. I lavori del Consiglio iniziano mediante l'effettuazione dell'appello nominale, il quale dovrà tenersi entro e non oltre 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione. Qualora non venga raggiunto il numero legale, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, dichiara deserta la seduta e viene redatto apposito verbale.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

ART. 36 **Sedute di seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale.
2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario:
 - a) che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;
 - b) che ad essa, anche relativamente ad uno specifico oggetto, non sia stato raggiunto il quorum dei consiglieri, indicato nell'articolo precedente, necessario per la validità della seduta;
 - c) che tale circostanza risulti dal verbale della seduta dichiarata deserta.
3. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
4. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, è disposta una temporanea sospensione di almeno 30 minuti, trascorsi i quali senza che sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

5. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo 10 giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.
6. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 6 Consiglieri, oltre al Sindaco.
7. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del consiglio fosse stato indicato anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.
8. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
9. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto alla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti.

ART. 37

Svolgimento delle sedute

1. Accertata la validità della seduta, su disposizione del Sindaco o del Presidente del Consiglio, se nominato, viene diffuso in aula, tramite altoparlanti, l' "Inno di Mameli"..
2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta leggendo o dando per letti i verbali della seduta precedente. Su tale punto i consiglieri non possono aprire la discussione, ma solo mettere a verbale precisazioni e/o note di chiarimento.
3. Quindi dà inizio all'esame e alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.
4. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Presidente del Consiglio, se nominato, del Sindaco o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti, può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il consiglio, a maggioranza dei voti.
5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritta all'ordine del giorno.
6. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai Consiglieri assenti è data comunicazione nelle forme più opportune, anche telegraficamente.

ART. 38

Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relazione il soggetto proponente, illustrando la proposta, la quale può essere illustrata anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai consiglieri prima o durante la seduta.
2. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente facoltà di parlare, tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli, e sugli eventuali emendamenti.
3. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero, la seconda per replicare. Il Consigliere può intervenire per fatto personale e per dichiarazione di voto.
4. Gli interventi non possono superare i 15 minuti. Su argomenti di particolare importanza, il Presidente può consentire il superamento del limite previa informazione al consiglio prima della discussione. Al fine di verificare il rispetto della tempistica degli interventi il Sindaco o il

Presidente del Consiglio Comunale se nominato può avvalersi del supporto di apposita strumentazione elettronica segnatempo (timer).

5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, può togliere la parola al consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.
6. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, ma non in fase di dichiarazione di voto, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, muniti dei pareri. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione, e possono essere ritirati fino a che sugli stessi non si sia deliberato, salvo che siano ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.
7. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, può disporre, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco, il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della commissione consiliare, le proposte di emendamento presentate.

ART. 38 BIS

Comportamento dei Consiglieri Comunali

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato, lo richiama nominandolo.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato, conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivolte il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato, gli interdice la parola.
5. Se il Consigliere cui è stata interdetta la parola persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorrere ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco gli Assessori o altri Consiglieri o offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del Regolamento che impediscono il regolare svolgimento della seduta, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nell'ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, come previsto nel precedente comma 6, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se nominato può disporre l'espulsione

ART. 39

Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.
2. L'intervento per dichiarazione di voto è contenuto in 5 minuti.
3. La dichiarazione di voto è resa da un rappresentante per ogni gruppo, salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza.

ART. 40
Astensione dalla votazione

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, gli Assessori e i Consiglieri, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione di detti argomenti.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

ART. 41
Votazioni-Modalità generali

1. Ogni deliberazione del consiglio comunale è validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. Non si computano tra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma 1, coloro che si astengono.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi,
 - emendamenti modificativi,
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quanto almeno un quinto dei consiglieri assegnati ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) Per i regolamenti il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifiche o soppressione, formulate in forma scritta. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) Per i Bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità. Concluse tali votazioni, vengono poste in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con gli emendamenti al bilancio approvati.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare intereventi sino

alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 42

Votazioni-Modalità particolari.

- 1) L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. I consiglieri votano per alzata di mano o con procedimento elettronico;
- 2) Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita, infine i Consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.
- 3) Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4) La votazione è soggetta a controprova una sola volta, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 5) I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nominativamente a verbale.
- 6) Alla votazione per appello nominale, si procede quanto è prescritta dalla legge o dallo statuto su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, se nominato, o di almeno un quinto dei consiglieri.
- 7) Il Segretario Generale effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
- 8) Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale, è annotato a verbale.
- 9) Il consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per quelle deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa qualità e capacità di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge o lo statuto prevedano espressamente la votazione palese.
- 10) In particolare si procede a votazione segreta per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- 11) La votazione a scrutinio segreto può aver luogo per mezzo di schede o con procedimento elettronico.
- 12) La votazione per mezzo di schede avviene con appello nominale. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.
- 13) Nella votazione con procedimento elettronico, che avviene senza appello, deve essere consentito un tempo di votazione non inferiore a 60 secondi.
- 14) Quando la legge, gli statuti ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano le elezioni, il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze, compresa la possibilità di votazione per corpi separati. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi risultando eletti coloro che riportato un maggior numero di voti.

ART. 43

Computo dei voti.

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza

dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non precluda la rinnovazione del voto in una seduta successiva.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
8. Gli scrutatori, nominati all'inizio della seduta consiliare in numero di tre, assistono il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, nelle votazioni e nello scrutinio.

ART. 44

Fatto personale

1. Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale, quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
2. In questo caso, il consigliere deve sommariamente dar conto degli elementi su cui fonda il "fatto personale" e il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, decide se lo stesso sussista o meno. Se il presidente non lo ravvisi, sarà interpellato il Consiglio, che deciderà per alzata di mano.

ART. 45

Richiami al regolamento

1. E' consentito ad ogni Consigliere chiedere la parola per richiamo al regolamento e per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Entrambi possono parlare per non più di 5 minuti.
3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

ART. 46

Questioni pregiudiziali

1. Se un Consigliere ritiene che un argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate, dovrà proporlo prima che inizi la discussione. La proposta è ammessa nel corso della discussione, ove avanzata da almeno un terzo dei Consiglieri presenti, computando anche il Sindaco. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza.

ART. 47

Processo verbale – Approvazione – Firma

1. Il processo verbale redatto dal segretario o da chi lo sostituisce, oltre alle formalità previste

dalla legge, deve indicare:

- a) il giorno, l'ora e il luogo dove si tiene la seduta;
 - b) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, con inviti scritti notificati al domicilio dei Consiglieri;
 - c) la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
 - d) se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
 - e) se la seduta sia pubblica o segreta;
 - f) i nomi dei consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
 - g) la qualità di chi assume la presidenza;
 - h) il nome di chi funge da Segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e il loro esito, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. E' riportata altresì, ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta, allegando il relativo resoconto stenotipistico.
 3. Il verbale è approvato nella riunione successiva, in apertura di seduta.
 4. Il verbale dell'ultima adunanza del consiglio è approvato al termine della seduta stessa.
 5. I verbali sono firmati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato e dal Segretario.

ART. 48

Efficacia delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio, nella sede del Comune, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

ART. 49

Mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio o a 10 complessive, ordinarie, straordinarie e/o d'urgenza, decade dalla carica. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza per affari indilazionabili o altri gravi motivi, debitamente comprovate.
2. La dichiarazione di decadenza è promossa da qualunque elettore del Comune, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, dal Prefetto ed è pronunciata dal Consiglio.
3. La proposta di decadenza è notificata al Consigliere almeno 10 giorni prima dell'adunanza perché possa presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.
4. Il Consiglio delibera in seduta pubblica a maggioranza di voti palesi. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, intervenire nella discussione e partecipare alla votazione.

ART. 50

Segretario verbalizzante

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vicesegretario, o altro Segretario Comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Nel caso in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala delle adunanze, sarà sostituito da altro funzionario incaricato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se

nominato.

3. Il Segretario non ha voto, ma può esprimere, se richiesto, il proprio parere sulle questioni in discussione.

SEZIONE VI

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELL'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI UGENTO, NONCHÉ DELLE BANDIERE E DEI DISTINTIVI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 51

Fonti

1. La presente sezione è adottata ai sensi della Legge 05.02.1998 n. 22 “Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea” e del D.P.R. 07.04.2000 n. 121 “Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici” nonché dello Statuto del Comune di Ugento ed in relazione al disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

ART. 52

Oggetto della sezione

1. Oggetto della presente sezione è la definizione e la disciplina dell’uso dello Stemma, del Gonfalone, della fascia distintiva del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, nonché delle modalità di esposizione delle bandiere all’interno ed all’esterno degli edifici comunali.

ART. 53

Dotazioni del Comune

1. Il Comune di Ugento è dotato quali segni distintivi della propria personalità giuridica dello Stemma, del Gonfalone e della Bandiera.

ART. 54

Stemma

1. Lo stemma del Comune e il Gonfalone sono riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2005 con il quale è stato concesso il titolo onorifico di Città. Lo stemma ed il gonfalone sono stati concessi con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2006).
2. Lo Stemma: di azzurro, all’Ercole di carnagione, in maestà, capelluto e barbuto di castano naturale, con la spoglia del leone nemeo, d’oro, scendente dalla spalla sinistra e comprende i fianchi e parte della gamba sinistra, l’Ercole sostenuto dalla campagna diminuita di verde, e afferrante con la mano destra la clava di nero, posta in palo, poggiata sulla campagna; il tutto accompagnato da due cornucopie d’oro, ricolme di fiori e frutti, al naturale, poste in palo nei cantoni del capo. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, la scritta, in lettere maiuscole di nero OZAN. Ornamenti esteriori da Città.
3. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso salvo autorizzazione condizionata rilasciata, nell’interesse pubblico locale, dal Sindaco
4. La riproduzione grafica dello Stemma del Comune di Ugento è quella di cui all’allegato A) del presente regolamento di cui forma parte integrante.

ART. 55

Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune di Ugento, emblema ufficiale e storico della municipalità, racchiude in sé le culture, le tradizioni, le autonomie, le identità, la storia ed i colori del paese; drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Le parti in metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto giallo, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
2. La Giunta cura che il Gonfalone sia sempre in decoroso stato di conservazione ed il Sindaco vigila perché lo stesso sia conservato e custodito in modo idoneo nel palazzo municipale. Il Gonfalone d'ordinanza è custodito nella sala della adunanze del Consiglio comunale ed in casi eccezionali nell'ufficio del Sindaco.

ART. 56

Fascia distintiva del Sindaco

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma del Comune e lo Stemma della Repubblica.

ART. 57

Fascia distintiva del Presidente del Consiglio Comunale

1. Distintivo del Presidente del Consiglio comunale è la fascia coi colori araldici, bianco giallo e dorato, della comunità di Ugento con lo Stemma del Comune e lo Stemma della Repubblica.

ART. 58

Uso dello Stemma

1. Lo Stemma identifica il Comune e la sua effigie deve essere sempre accompagnata dalla dizione "Città di Ugento".
2. Lo Stemma comunale è sempre riprodotto su:
 - a. carta intestata e sito internet del Comune, atti di ufficio, atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
 - b. manifesti pubblici, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali;
 - c. manifesti, documenti o pubblicazioni riguardanti manifestazioni promosse direttamente, in collaborazione o patrocinate dal Comune;
 - d. inviti predisposti dal Comune;
 - e. targhe murali nelle sedi di uffici comunali;
 - f. pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - g. sugli automezzi comunali salvo non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari superiori;
 - h. oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza.
3. La riproduzione da parte del Comune dello Stemma civico al di fuori dei casi di cui sopra è facoltativa.
4. La riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali del Comune da parte di associazioni, enti e persone giuridiche deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale su proposta del competente ufficio .
5. Possono richiedere l'utilizzo dello Stemma le Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni, gli Enti e le persone giuridiche che svolgono attività di promozione e tutela del territorio e che, attraverso la realizzazione di attività, eventi e manifestazioni culturali, sportive,

turistiche e sociali, contribuiscono a dare lustro e onore al Comune di Ugento.

6. Il legale rappresentante dell'associazione, ente o persona giuridica che intende ottenere la concessione in uso dello Stemma comunale deve presentare richiesta scritta al Sindaco debitamente motivata, che indichi dettagliatamente le condizioni d'uso e le manifestazioni o attività in cui verrà esposto o utilizzato lo stemma civico del Comune.
7. Nel caso di autorizzazione all'uso dello Stemma, gli uffici preposti provvedono a trasmettere all'associazione, ente o giuridica richiedente, il provvedimento autorizzativo, nel quale sono specificati i criteri e i limiti per l'utilizzo dello Stemma. Al suddetto provvedimento è allegata la versione ufficiale, in formato grafico o digitale, dello Stemma Comunale. È fatto assoluto divieto utilizzare lo stemma civico per manifestazioni a scopo di lucro
8. Gli enti autorizzati all'utilizzo dello Stemma devono, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso e rispettare le prescrizioni in merito al corretto posizionamento dello stesso e quanto altro indicato nel provvedimento di autorizzazione, fermo restando il divieto di qualsiasi tipo di modifica.
9. L'eventuale uso improprio ed indecoroso dello Stemma comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso dello stesso, con contestuale comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque (€ 25,00) a euro cinquecento (€ 500,00), a norma dell'articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'applicazione della misura ridotta della sanzione è quella che sarà stabilita nella misura fissata con successiva delibera della Giunta Comunale, in conformità all'articolo 16 comma 2, della Legge 689/81, come modificato dall'articolo 6-bis dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92.

ART. 59

Uso del Gonfalone

1. A mente dell'art. 2, comma 5 dello Statuto Comunale, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e in ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.
2. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nelle sedi comunali.
3. La presenza del Gonfalone è inoltre prevista nelle cerimonie civili, patriottiche, religiose e di altra natura, particolarmente sentite dalla comunità, quali:
 - Anniversario della liberazione – 25 aprile;
 - Festa della Repubblica – 2 giugno;
 - Festa dell'unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. Anniversario della vittoria della prima guerra mondiale – 4 novembre o il giorno in cui si celebra la ricorrenza;
 - Solennità del Santo Patrono della Città di Ugento - 22 Gennaio
 - Solennità del Santo Patrono della frazione di Gemini- 4 ottobre**
 - Festa Madonna dell'Aiuto della frazione di Torre San Giovanni**
 - Festa dei SS.Medici Cosma e Damiano- 26 settembre**
 - facoltativo nella Solennità del Corpus Domini;
 - Cerimonie di gemellaggio;
 - Cerimonie ufficiali di altri Enti in cui il Comune sia invitato formalmente a presenziare;
 - Inaugurazione di opere di interesse pubblico nel territorio comunale;
 - Funerali di amministratori e di ex amministratori pubblici, e su decisione del Sindaco di cittadini onorari o benemeriti o di personaggi la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico o religioso per la comunità.
4. Per altre manifestazioni o cerimonie la presenza del Gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

ART. 60

Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie civili

Nelle cerimonie civili il Gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone delle Provincia o della Regione, questi devono avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

ART. 61

Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie religiose

Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il Gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare. Per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quelle della Regione e della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e, alternativamente, alle altre bandiere. In ugual modo, sarà disposto per la partecipazione a celebrazioni all'aperto.

Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l'ordine di rappresentanza, come previsto al precedente articolo 10, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.

Nei cortei funebri il Gonfalone precederà il feretro e sarà listato a lutto con due strisce di velo nero.

ART. 62

Porta Gonfalone e scorta

1. Il Gonfalone è portato da personale ausiliario designato dal Sindaco o da chi lo sostituisce e scortato da almeno un agente di Polizia Locale in alta uniforme.
2. In casi eccezionali il Gonfalone potrà essere portato da persona estranea al personale comunale, designata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, ma sempre scortato da almeno un agente di Polizia Municipale in alta uniforme.
3. La presenza a qualsiasi manifestazione o cerimonia del Gonfalone sarà sempre accompagnata dal Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare dal Vice-Sindaco, da un Assessore oppure da un Consigliere a ciò delegato. In tali occasioni, essi indosseranno la fascia distintiva.

ART. 63

Uso della fascia distintiva del Sindaco

1. L'uso della fascia tricolore, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente dal Vice-Sindaco, da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

ART. 64

Uso della fascia distintiva del Presidente del Consiglio comunale

L'uso della fascia distintiva del Presidente del Consiglio comunale di Ugento, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, è strettamente riservato alla persona del Presidente del Consiglio comunale, o di chi ne svolge le funzioni vicarie. Il Presidente potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

ART. 65

Uso della bandiera della Repubblica e di quella dell'Unione Europea

1. Le bandiere della Repubblica e dell'Unione Europea all'esterno della sede del Palazzo municipale sono esposte in via permanente .
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del DPR 121/2000 le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici ed istituzioni comunali:
 - a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);
 - b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
 - c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto .

ART. 66

Esposizione delle bandiere dei Paesi stranieri

Il Sindaco può disporre che all'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongano bandiere di Paesi stranieri solo in caso di convegni, gemellaggi, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali.

ART. 67

Esposizione delle bandiere di altri Enti, Corpi o Associazioni

Il Sindaco può disporre, all'esterno e all'interno degli edifici pubblici, l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni, nel rispetto delle disposizioni di Legge, in caso di convegni, gemellaggi, incontri e manifestazioni, o di visite ufficiali di personalità che coinvolgano detti soggetti, o per analoghe ragioni cerimoniali.

ART. 68

Modalità di esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici

1. Le bandiere devono essere esposte in modo proprio e dignitoso e non devono essere in cattivo stato d'uso. Non possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo né su di esse, né sul pennone o l'asta che le reca.
2. Le bandiere devono essere di eguali dimensioni e materiale. Su ciascuna asta o pennone può essere issata una sola bandiera e tutte alla medesima altezza.
3. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
4. Per le ulteriori modalità di esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici, si rimanda alle disposizioni di Legge, agli usi e consuetudine ed alle norme cerimoniali vigenti in materia.

ART. 69

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici

Le bandiere della Repubblica e quella dell'Unione Europea, sono esposte, su aste a terra, nei seguenti luoghi:

Sala del Consiglio comunale – alla spalle del tavolo della presidenza;

Ufficio del Sindaco – alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco;

In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera della Repubblica e quella europea sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

In occasione di cerimonie ufficiali che coinvolgano ospiti stranieri o di altri Enti, corpi o associazioni, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate sono esposte, oltre alle bandiere della

Repubblica ed europea, anche quelle di detti soggetti ospiti.

ART. 70

Responsabile della corretta esposizione delle bandiere

1. Il Responsabile della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno della sede del Consiglio comunale, del Palazzo municipale e degli edifici comunali che lo consentono è individuato dal Sindaco con proprio provvedimento, all'interno del personale dell'amministrazione comunale.
2. Il Responsabile del relativo Settore dovrà vigilare sul corretto adempimento da parte del soggetto incaricato dei compiti assegnati.

ART. 71

Entrata in vigore

Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio comunale con cui vengono approvati.

ART. 72

Disposizioni di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia.

ART. 73

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati.

Articolo 74

Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi .

INDICE

SEZIONE I

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

- Articolo 1 Finalità-Ambito di applicazione-Intepretazione
- Articolo 2 Presidenza del Consiglio
- Articolo 3 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.
- Articolo 4 Compiti del Vice Presidente
- Articolo 5 Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale
- Articolo 6 Elezione della Commissione Elettorale Comunale
- Articolo 7 Gruppi consiliari
- Articolo 8 Conferenza dei capigruppo
- Articolo 9 Gettone di presenza
- Articolo 10 Commissioni consiliari
- Articolo 11 Funzioni delle Commissioni consiliari
- Articolo 12 Convocazione delle Commissioni
- Articolo 13 Segreteria delle Commissioni
- Articolo 14 Relatori
- Articolo 15 Partecipazione alle Commissioni
- Articolo 16 Commissione Speciale

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

- Articolo 17 Attribuzioni generali
- Articolo 18 Compiti connessi al funzionamento dell'organo
- Articolo 19 Compiti in materia di bilancio
- Articolo 20 Attribuzioni connesse al dissesto

SEZIONE III

CONVOCAZIONE

- Articolo 21 Convocazione
- Articolo 22 Elencazione degli argomenti
- Articolo 23 Deposito degli atti

SEZIONE IV

DIRITTI DEL CONSIGLIERE

- Articolo 24 Diritto di iniziativa
- Articolo 25 Diritto di presentazione interrogazioni e interpellanze
- Articolo 26 Diritto di presentazione mozioni e ordini del giorno
- Articolo 27 Richiesta di convocazione del Consiglio
- Articolo 28 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Articolo 29 Diritto di rilascio di copie di atti e documenti
- Articolo 30 Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali
- Articolo 31 Il consigliere incaricato
- Articolo 32 Funzioni rappresentative

SEZIONE V

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

- Articolo 33 Sede delle adunanze
- Articolo 34 Doveri del pubblico

Articolo 35 Sedute di prima convocazione. Quorum
Articolo 36 Sedute di seconda convocazione
Articolo 37 Svolgimento delle seduta
Articolo 38 Modalità della discussione
Articolo 39 Dichiarazioni di voto
Articolo 40 Astensione dalla votazione
Articolo 41 Votazioni-Modalità generali
Articolo 42 Votazioni-Modalità particolari
Articolo 43 Computo dei voti
Articolo 44 Fatto personale
Articolo 45 Richiami al regolamento
Articolo 46 Questioni pregiudiziali
Articolo 47 Processo verbale- Approvazione- Firma
Articolo 48 Efficacia delle deliberazioni
Articolo 49 Mancata partecipazione alle sedute
Articolo 50 Segretario verbalizzante

SEZIONE VI

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELL'USO DELLO STEMMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI UGENTO, NONCHÉ DELLE BANDIERE E DEI DISTINTIVI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 51 Fonti;

Articolo 52 Oggetto della sezione;

Articolo 53 Dotazioni del Comune;

Articolo 54 Stemma;

Articolo 55 Gonfalone;

Articolo 56 Fascia distintiva del Sindaco;

Articolo 57 Fascia distintiva del Presidente del Consiglio comunale;

Articolo 58 Uso dello Stemma;

Articolo 59 Uso del Gonfalone;

Articolo 60 Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie civili;

Articolo 61 Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie religiose;

Articolo 62 Porta Gonfalone e scorta;

Articolo 63 Uso della fascia distintiva del Sindaco;

Articolo 64 Uso della fascia distintiva del Presidente del Consiglio comunale;

Articolo 65 Uso della bandiera della Repubblica e di quella dell'Unione Europea;

Articolo 66 Esposizione delle bandiere dei Paesi stranieri;

Articolo 67 Esposizione delle bandiere di altri Enti, Corpi o Associazioni;

Articolo 68 Modalità di esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici;

Articolo 69 Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici;

Articolo 70 Responsabile della corretta esposizione delle bandiere;

Articolo 71 Entrata in vigore;

Articolo 72 Disposizioni di adeguamento automatico;

Articolo 73 Norme di rinvio;

Articolo 74 Pubblicità